

COMUNICATO UFFICIALE N. 413 DEL 27 MARZO 2024

SEZIONE CORTE SPORTIVA DI APPELLO REGIONALE F.V.G. N. 01

Il giorno **mercoledì 27 marzo 2024, alle ore 14.00**, in collegamento telematico attraverso l'applicativo Zoom, gestito dal Presidente del Collegio, si è riunita la Corte Sportiva di Appello del Friuli Venezia Giulia nella seguente composizione:

Avvocato Raffaele Conte, Presidente;

Avvocato Sascha Kristancic, Componente;

Avvocato Matteo Piccinin, Componente;

per decidere sul reclamo proposto dalla società A.S.D. Polisportiva Barcolana cod. FIP 000933, avverso la decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 367 di data 14.03.204 del Giudice Sportivo Regionale 197, in relazione alla gara n. 2074 del 09 marzo 2024, con cui il tesserato, allenatore, Riccardo Reale è stato squalificato per 2 giornate per non aver abbandonato immediatamente il terreno di gioco dopo essere stato espulso, sanzione aggravata dall'essere rimasto tutta la partita nei pressi della panchina comunicando altresì con i propri giocatori;

per la Società ricorrente era presente in collegamento il Presidente, sig. Riccardo Sattler che ha ribadito le ragioni già esplicitate nel proprio ricorso.

La Corte Sportiva di Appello

visti sia il reclamo presentato avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale sia la memoria difensiva pervenuta con cui la Società ricorrente chiedeva, in prima istanza, l'annullamento della squalifica e, in seconda istanza, l'annullamento della seconda giornata di squalifica;

ascoltati personalmente dal Presidente i due arbitri, sigg.ri Luchesi e Fait, che hanno ricostruito la vicenda nei seguenti termini:

il Reale per le reiterate ed elevate proteste a seguito di un'interferenza non fischiata veniva sanzionato con un primo tecnico, nonostante ciò lo stesso proseguiva nelle veementi protesti ed entrava anche in campo, subendo, perciò, un secondo tecnico con conseguente espulsione; a seguito di ciò lo stesso Reale abbandonava il terreno di gioco, sollecitato due – tre volte in tal senso dal primo arbitro, sig. Luchesi, e andava a collocarsi nel corridoio che portava agli spogliatoi, corridoio posto immediatamente dietro uno dei due canestri, nei pressi della porta del suo spogliatoio, da dove poteva sia vedere il campo di gioco sia essere visto, come in effetti accadeva, dai due arbitri e ciò per tutto il tempo intercorrente fra l'espulsione e la fine del quarto di gioco



in cui la stessa era avvenuta; in tale periodo di tempo incontrava un proprio giocatore che si era recato negli spogliatoi con cui scambiava delle parole senza che, ovviamente, si potesse comprendere su cosa vertesse il colloquio; al termine del quarto, il Reale si avvicinava alla propria panchina, prendeva la sua giacca che ivi era rimasta riposta, scambiava alcune parole con i componenti della panchina stessa (anche queste non colte nei loro termini dal duo arbitrale) e si avviava verso l'uscita principale della palestra e rimaneva per tutta la durata del restante periodo di gioco presso la soglia della palestra stessa o nelle sue immediate vicinanze, senza essere avvicinato in tale frangente da alcun giocatore, scrivendo al cellulare (ovviamente non è possibile sapere a chi) e non avvicinandosi più, anzi sparendo talora anche alla vista dei due arbitri;

considerato che la vicenda, così descritta dal duo arbitrale, in modo efficacemente preciso e particolareggiato, si sovrappone totalmente alla descrizione della medesima così come effettuata dalla Società ricorrente nel proprio ricorso – memoria;

rilevato, quindi che risulta del tutto insussistente l'aggravante contestata dal Giudice Sportivo Regionale ovvero quella di essere rimasto *"per tutta la partita nei pressi della panchina comunicando altresì con i propri giocatori"*;

P.Q.M.

accoglie parzialmente il reclamo proposto, riducendo, per l'effetto, la sanzione inflitta a una sola giornata di squalifica;

dispone la restituzione del 50% della tassa reclamo **e l'incameramento del restante 50%**.

Udine, li 27.03.2024

Avvocato Raffaele Conte, Presidente

Avvocato Sascha Kristancic Componente

Avvocato Matteo Piccinin, Componente



Sezione Corte Sportiva di Appello Regionale F.V.G.